

N. R.G. 2207/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2207/2016** promossa da:

POMPEI D & C SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ambrosii Giorgio Alessandro

-OPPONENTE

e

ALESSANDRA CIUTTI, rappresentata e difesa dall'avv. Lupi Edoardo

-OPPOSTA

nonchè

TUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leila Bianchi, Patrizia Cartone e Marino David Maria

-TERZA CHIAMATA

Con atto di citazione del 27.5.2016 la Pompei D. & c. srl in liq.ne ha spiegato opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 339/2016, emesso dal Tribunale di Teramo e notificato l'8.04.2016, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Ciutti Alessandra, della somma di Euro 45.676,8 oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività di liquidatore svolta dalla Ciutti in forza di delibera dell'assemblea straordinaria del 20.9.2007 e sino al dicembre 2015, allorquando gli erano succeduti nella suddetta carica gli attuali liquidatori.



L'opponente, in particolare, ha invocato la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, in ragione dell'insussistenza e comunque della prescrizione del credito azionato, spiegando domanda riconvenzionale in ordine al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle asserite omissioni e negligenze perpetrate dalla Ciutti nella detta qualità di liquidatore.

L'opposta, ritualmente costituita, ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza in forza della clausola arbitrale presente nello statuto sociale, nonché (in subordine) in favore del Tribunale de L'Aquila – Sez. Specializzata in materia di impresa - in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, insistendo, nel merito, per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, formulando domanda di manleva nei confronti della TUA ASS.NI SPA, di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Disposto il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio la Tua Ass.ni Spa, formulando eccezione d'incompetenza in favore del Tribunale de l'Aquila ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 11.6.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex artt. 187-189 c.p.c. ed all'udienza del 9.7.2019, sulle precisate conclusioni delle parti, che qui si intendono integralmente riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale delle Imprese de L'Aquila, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, con prosieguo innanzi a questo Tribunale del giudizio d'opposizione.

Preliminarmente, deve osservarsi che la presente pronuncia si impone nella forma della sentenza in quanto non limitata a questioni di incompetenza ex art. 279 comma 1 c.p.c., ma afferente anche ad altra pregiudiziale, quali in particolare l'eccezione di arbitrato, la cui soluzione si impone in via preliminare anche rispetto alla (eccepita) competenza del Tribunale delle imprese, in quanto foriera in astratto di una pronuncia di improponibilità della domanda - in ipotesi di operatività di una clausola di arbitrato irrituale - ovvero di incompetenza del G.O. - in caso di accertata pattuizione di un arbitrato c.d. rituale (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2000, n. 8429).



Al riguardo, tuttavia, l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opposta deve ritenersi infondata.

Ed infatti, a prescindere dalla qualifica della clausola compromissoria (quale pattuizione di arbitrato rituale o irrituale) vi è in ogni caso che con riguardo alla domanda spiegata dall'opponente non può dirsi operante la suddetta clausola, limitata espressamente alle *“controversie...in relazione all'interpretazione dell'atto costitutivo e del presente statuto”* (cfr. art 44 Statuto, all. fasc. opposta).

Ed infatti, la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente afferisce al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle asserite omissioni e negligenze perpetrate dalla Ciutti nella qualità di liquidatore, non involgendo in alcun modo questioni relative all'interpretazione dei suddetti atti, onde deve ritenersi che la presente controversia esorbiti dall'oggetto della clausola arbitrale suindicata.

Ciò premesso, occorre esaminare la questione relativa alla competenza del Tribunale delle Imprese.

Giova premettere, al riguardo, che qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita - situazione che genererebbe un problema di ripartizione degli affari interna al Tribunale - ma dinanzi ad un differente Tribunale, sorge una questione di (in)competenza (cfr. Cass. Civ., sez II n. 31134/18).

Nel caso di specie, deve ritenersi che la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente sia di competenza della Sezione specializzata in materia di Imprese, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. 1/2012 e dalla l. 27/2012, secondo cui le controversie relative ai *“rapporti societari”* e quelle che vedano coinvolti gli amministratori e la società sono di competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese (*“rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”*).



In particolare, la recente giurisprudenza della S.C. ha osservato che nella previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. a), secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. I, 11.02.2016, n. 2759 nonché Cass. civ. sezione 6[^]-3 n. 14369 del 9 luglio 2015).

Invero, in forza di tali principi (e come del resto eccepito dall'opponente) deve osservarsi che oltre alla domanda riconvenzionale (e prima di essa) già la domanda avanzata in fase monitoria dal ricorrente – odierno opposto – rientrava senza dubbio nell'ambito della medesima competenza funzionale inderogabile del Tribunale delle imprese, afferendo, in sostanza, ai compensi dovuti per la carica di liquidatori.

Pur tuttavia, in difetto di proposizione della tempestiva eccezione da parte dell'opponente ed in mancanza del rilievo d'ufficio entro l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., deve ritenersi ormai preclusa la relativa declaratoria ai sensi dell'art. 38 c.p.c.-

Ciò detto, ed acclarata invece la tempestività e fondatezza dell'eccezione d'incompetenza formulata dall'opposta in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, con la conseguenza che il giudice investito dell'opposizione, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio in ordine alla domanda riconvenzionale non deve rimettere entrambe le cause al giudice superiore, ma è tenuto a separare le stesse, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, eventualmente disponendo la sospensione ex art. 295 del giudizio d'opposizione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. VI, 08/08/2017, n. 19738; Cass. civ. sez. VI, 19/02/2014, n.3870 nonché Cass. Civ. sent. n. 14709/2012).

In applicazione di tali principi, dunque, acclarata la necessità di dichiarare l'incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale in favore del Tribunale de l'Aquila e di disporre (con separato provvedimento) la separazione della domande, deve ritenersi tuttavia



preclusa la possibilità di dar ulteriore corso al giudizio d'opposizione, essendo la domanda riconvenzionale - afferente la responsabilità dei liquidatori per l'attività espletata ed oggetto del credito azionato in fase monitoria - pregiudiziale rispetto alla pretesa creditoria oggetto dell'odierna opposizione, con la conseguenza che non resta che disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio d'opposizione, in attesa della pronuncia della Corte d'Appello de L'Aquila in ordine alla domanda riconvenzionale.

La regolamentazione delle spese di lite è rimessa all'esito della causa, attesa la natura non definitiva della presente pronuncia.

P.Q.M

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e non definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- Rigetta l'eccezione preliminare di arbitrato sollevata dall'opposta;
- Dichiarà la propria incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, in favore del Tribunale de l'Aquila, Sezione specializzata in materia di Imprese;
- Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi;
- Provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio di opposizione;

Teramo, 1 ottobre 2019

Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto

